

«SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE»

LE RIFORME E LE SINERGIE NECESSARIE

DOCUMENTO SULL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN SARDEGNA

mercoledì 25 gennaio 2006 - ore 9,30 Cagliari - Hotel Mediterraneo

PREMESSA

La qualità che il sistema della scuola e della formazione sa esprimere e l'accessibilità che riesce a garantire a tutti i cittadini sono parametri fondamentali per la crescita sociale, economica e civile di un Paese. Il futuro di questo sistema, perciò, appartiene e chiama in causa gli interessi, i diritti, le aspettative, l'identità stessa di tutta la collettività. Con questi convincimenti la CISL e la CISL Scuola hanno sempre affrontato con serenità e rigore, senza compiacenze e pregiudizi, tutte le scelte connesse al futuro del sistema scolastico e formativo.

Oggi siamo chiamati a misurarci, purtroppo, nello scenario, tutt'altro che idilliaco, delineato dalla legge delega 53, Riforma Moratti, in cui si inseriscono e si intrecciano altri elementi di carattere trasversale.

In uno scenario nel quale elementi quali la riforma dell'assetto istituzionale, l'evoluzione del mercato del lavoro e delle professionalità, il ripensamento del modello di welfare, la spinta delle tecnologie, la sfida della globalità e del multiculturalismo costituiscono fattori imprescindibili per la predisposizione di una politica sociale incentrata sulla singolarità della persona.

Consapevoli dei limiti e delle opportunità che porta con sé, la CISL e la CISL Scuola ritengono necessario contribuire alla progettazione di un percorso di riforma del Sistema Regionale di istruzione e formazione consapevolmente orientato allo sviluppo dell'intero SISTEMA REGIONE.

LO SCENARIO IN SARDEGNA

Sono oltre cinque anni che il mondo della scuola vive, in relazione a «prove e avvisi» di riforma, una condizione di costante fibrillazione. Il personale scolastico sta davvero correndo il serio rischio di restare sopraffatto da una situazione di incertezza e disorientamento che pericolosamente apre alla sfiducia e porta alla demotivazione.

In Sardegna si va avanti con un ritmo di mille soppressioni l'anno. Al punto che in pochi anni alla scuola sarda sono stati sottratti 5 mila posti di organico, risorse preziose per il buon funzionamento della scuola e per la qualità del servizio. In una regione nella quale la scuola detiene il primato negativo della dispersione scolastica e dove la disoccupazione si attesta su valori ancora alti, la risposta del Governo nazionale, ma anche del Governo regionale, è stata solo la razionalizzazione.

L'AUTONOMIA delle Istituzioni Scolastiche resta poco più che una enunciazione. La scuola, la scuola sarda in particolare, continua ad avere una gestione verticistica che ha visto spostare l'asse dal MIUR alla Direzione regionale, senza produrre effetti di efficace gestione del sistema con l'assunzione di vere prerogative decisionali.

L'accrescersi dell'allarmante stato di incertezza e precarietà dell'intero sistema scolastico sardo ha determinato una situazione difficile che riguarda molteplici ambiti fino a diventare un problema di ordine generale.

La scarsa cooperazione fra scuola, famiglia e istituzioni locali, l'insufficiente integrazione tra i due sistemi di istruzione e formazione, l'inadeguato percorso formativo iniziale dei docenti, la carenza di un costante aggiornamento del corpo insegnante, l'assenza di un'efficace attività di orientamento risultano essere i fattori principali che determinano situazioni di incertezza e precarietà all'interno dell'intero sistema scolastico e formativo sardo.

È ormai chiaro che il mondo della scuola in Sardegna stia vivendo un momento di forte crisi e incertezza. La CISL Sarda e la CISL Scuola, consapevoli da sempre delle gravi situazioni in cui versa il sistema di istruzione e formazione sardo avvertono, oggi più che mai, l'esigenza di intervenire in maniera significativa nel processo di RIFORMA DEL SISTEMA formativo.

MERCATO DEL LAVORO ED ECONOMIA REGIONALE

Il mercato del lavoro e la situazione dell'economia regionale sono determinanti per garantire il successo e l'insuccesso delle politiche formative.

Per questo motivo è utile riportare alcuni indicatori in materia:

- ≈ la crescita del PIL, nel corso degli anni non è stata sufficiente a ridurre i divari con le aree più forti del paese, anzi le distanze sono aumentate, fatto 100 il dato medio italiano, il prodotto pro capite sardo nel 1970 era pari a 89, oggi è calato a 77;
- ≈ la capacità di esportare del sistema regionale è cresciuta in maniera insufficiente a colmare il divario con la media nazionale, ma anche con quella del Mezzogiorno, con valori che si aggravano nel momento in cui isoliamo i settori forti dell'export sarda, petrolifero, chimico e metallurgico, che da soli rappresentano l'84% delle vendite al di fuori dei confini nazionali;
- ≈ il tasso di disoccupazione, nonostante i miglioramenti registrati, è ancora pari al 12,9%, valore che sale al 19,2% per la fascia femminile;
- ≈ il tasso di occupazione, per contro, stagna al 51,3% contro valori medi ben più significativi: Italia 57,4%, Nord 65,1%, mentre nella componente femminile si attesta ad appena il 36,6;
- ≈ la dotazione infrastrutturale, fatto 100 il totale Italia, è pari nell'Isola a 66,5%, valore che si attesta sul dato medio del Mezzogiorno.

In questo contesto, sintetizzato dagli indicatori, nonostante il superamento della soglia di esclusione per le aeree ex Obiettivo 1, la Sardegna manifesta ancora numerose criticità sul versante economico e sociale.

GRADO DI ISTRUZIONE POPOLAZIONE E OCCUPATI

Altrettanto rilevanti, nella comprensione dei meccanismi utili a sostenere una migliore competitività del sistema Sardegna e ad individuare il reale fabbisogno formativo, sono gli indicatori regionali legati al grado di istruzione, dove la Sardegna, purtroppo, manifesta alcuni valori fortemente negativi:

- ≈ il tasso di abbandono nel secondo anno nelle scuole secondarie superiori rivela il dato più elevato (8,1% su una media nazionale del 4%), ma anche quello al primo anno registra punte elevatissime (17,3%); la tendenza di questi dati, inoltre, è di un peggioramento a partire dall'anno scolastico 2000-2001 (secondo dati Eurispes la Sardegna attesta complessivamente un tasso di abbandono di circa il 40%);
- ≈ per quanto concerne la composizione per titolo di studio, è da rilevare che la popolazione regionale presenta valori medi in linea con quelli del Mezzogiorno (l'incidenza dei laureati è di un punto inferiore a quella media italiana), ma si hanno valori decisamente negativi se ci si concentra sul campo delle forze lavoro;
- ≈ in particolare, appare preoccupante il livello di istruzione delle persone di età 25-64 anni che rivela per la Sardegna il peggior valore a livello nazionale (il 62,8%) e tra i peggiori tra tutte le regioni europee messe a confronto dall'Eurostat nel terzo rapporto sulla coesione;

- ≈ inoltre il 60,5% delle persone in cerca di occupazione possiede un livello di istruzione basso, trovandosi in una delle seguenti condizioni professionali: licenza elementare o nessun titolo, licenza media, qualifica senza accesso;
- ≈ per contro, appena il 5,8% delle persone in cerca di lavoro possiede una laurea (solo Valle d'Aosta e Sicilia hanno valori più bassi);
- ≈ questa tendenza si manifesta anche nella classe giovanile 15-29 anni, dove il 54% dei giovani in cerca di occupazione ha conseguito, al massimo, la licenza media e appena il 5,3% possiede una laurea;
- ≈ anche i dati forniti dagli Uffici del Lavoro confermano che, storicamente, una consistente percentuale di iscritti al collocamento risulta non classificabile in alcun settore (circa il 55%) e priva di qualifica (circa il 45%).

IL CAMBIAMENTO ISTITUZIONALE

La totale e tradizionale mancanza di progettualità della classe dirigente regionale ha fatto sì che la scuola sarda non abbia mai avuto un progetto complessivo che consentisse al sistema dell'istruzione di far da traino al sistema sociale ed economico della Regione. Le rare punte di eccellenza presenti nel territorio non hanno avuto continuativamente nel tempo gli aiuti e le risorse necessarie per potenziare il loro ruolo e il loro impegno. Questo vale per l'Università, dove la ricerca anche di valore internazionale, non ha avuto adeguati sostegni, e questo vale anche per l'istruzione superiore, dove istituti di buon livello non hanno potuto, per la scarsità di mezzi e per le defatiganti pastoie burocratiche, incidere adeguatamente nel territorio di riferimento.

Non c'è stato prima e non si vede oggi un piano di rilancio complessivo che impegni la Regione in un progetto a lungo termine. Domina l'episodicità degli interventi, spesso scollegati tra loro e legati alle emergenze.

La scuola e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale è una priorità da affrontare immediatamente. Purtroppo così non è e assistiamo all'infelice gioco delle competenze e dei ruoli in capo al Governo e alla Regione, distanti dalla responsabilità vera di agire nell'interesse dei sardi, dei lavoratori e soprattutto dei giovani studenti.

La riforma del titolo V della Costituzione riserva allo Stato, in materia di istruzione, la potestà esclusiva di dettare le norme generali e riconosce alle Regioni la potestà concorrente per la gestione.

La nuova legge costituzionale afferma il principio della sussidiarietà e stabilisce il conferimento allo Stato della competenza esclusiva sulle norme generali concernenti l'istruzione. Potestà legislativa esclusiva, invece, in materia di istruzione professionale e formazione professionale, fatta salva l'autonomia scolastica.

Di fatto, la riforma supera di gran lunga l'articolo 5 dello Statuto sardo in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Ai Comuni si trasferiscono le competenze amministrative per le quali già dimostrano di avere non poche difficoltà di gestione e di operatività.

La necessità di affrontare il problema dell'istruzione e della formazione professionale, nel contesto delle politiche attive per il lavoro e, in particolare, nel rapporto con la scuola, in una logica di integrazione e insieme di differenziazione funzionale, spinge il Consiglio Europeo di Lisbona ad invitare gli Stati Membri ad avviare le iniziative necessarie al conseguimento degli obiettivi utili a dimezzare il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il livello più basso di studi secondari, a trasformare le scuole e i centri di formazione in centri locali di apprendimento plurifunzionali, ad istituire partenariati di apprendimento tra scuole, centri di

formazione, imprese e strutture di ricerca e, infine, a definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita.

Mentre in Italia vengono emanati diversi provvedimenti per il conseguimento di questi obiettivi - come il decreto relativo al riassetto del collocamento, i documenti sugli IFTS, le discipline sull'obbligo formativo, la riforma del Titolo V della Costituzione che assegna nuove competenze alle Regioni in materia di sistema educativo, la legge Moratti - in Sardegna, rispetto ai provvedimenti succitati, registriamo il ritardo della Regione nella definizione dei servizi per l'impiego, servizi decentrati che, tra tutti gli altri adempimenti, organizzano anche l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento. Risultati insoddisfacenti nei corsi ITFS caratterizzati ancora da effetto sperimentazione.

Siamo dentro un quadro di confusione normativa, creato da una politica per la scuola che procede per slogan, tentativi settoriali, interventi dettati da impressioni e suggestioni individuali, senza una visione organica di quel che si vuol fare realmente della scuola e dell'istruzione professionale per renderla vicina agli studenti e alle famiglie, in grado di preparare uomini e donne alla vita, farne il motore della crescita sociale, economica e culturale della Sardegna. Una confusione normativa - accompagnata da komeinismi acritici in cui non si distingue la causa dall'effetto - ha prodotto guasti in fase programmatoria e gestionale sulla questione dell'obbligo formativo lasciando circa 3000 ragazzi senza istruzione e formazione professionale.

Il caotico tentativo di cambiamento istituzional-regolamentare, più che indicare le strategie per l'efficacia e l'efficienza del sistema formativo, provoca schizofrenie dove ognuno sente il dovere di difendere il proprio orticello: le istituzioni da una parte e di contro il sistema educativo, dalla scuola dell'infanzia, alle elementari, alle medie, alle superiori, alla formazione professionale ed anche all'Università.

Il problema fondamentale è questo: interessa o no cambiare la scuola?

L'UNIONE EUROPEA E LA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

Per questo è importante trattare la questione su riferimenti in scala europea, nazionale e locale. Non è infatti possibile affrontare la riforma della scuola e della formazione senza inserire le analisi e le proposte nelle dinamiche avviate dall'Unione Europea sulla società della conoscenza. Questa rappresenta il faro per chiunque si appresti ad intervenire nelle norme, negli obiettivi e nelle misure utili alla revisione del sistema formativo nazionale e regionale.

È di grande importanza tutta la produzione europea, quanto a proposte e direttive, soprattutto a partire dalla strategia di Lisbona.

Nonostante l'Unione Europea applichi la strategia di Lisbona da quattro anni, i risultati ottenuti sinora sono ancora insufficienti su diversi fronti: occupazione e produttività, investimenti, istruzione e formazione. In particolare, la Commissione riconosce che «gli investimenti pubblici e privati in capitale umano restano insufficienti» e che «è evidente la necessità di investire in modo più efficace, individuando i settori dell'istruzione e della formazione in grado di produrre i risultati migliori». Nella terza relazione sulla coesione si ribadisce pertanto che «le competenze e le qualifiche dei cittadini sono per l'Unione Europea la risorsa primaria e fondamentale che può aiutarla a diventare l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo».

A questo fine è stato elaborato un programma che prevede tredici obiettivi destinati a rendere l'istruzione e la formazione in Europa «uno standard di riferimento qualitativo a livello mondiale

entro il 2010». In questo contesto i nuovi regolamenti comunitari prevedono due tematiche prioritarie:

- 1) Capitale umano, con interventi rivolti a promuovere:
 - ≈ l'attuazione di riforme nei sistemi di istruzione e formazione;
 - ≈ la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente;
 - ≈ lo sviluppo del potenziale umano in ricerca e sviluppo.
- 2) Inclusione sociale, con interventi finalizzati a promuovere:
 - ≈ specifici percorsi di integrazione per le persone svantaggiate;
 - ≈ l'affermazione della diversità sui luoghi di lavoro e la lotta contro le discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro.

In questo quadro, dunque, gli obiettivi specifici che si dovranno perseguire vedono assumere un ruolo primario dell'istruzione, della formazione professionale, degli adulti e della formazione continua.

Il divario che spinge l'Italia, in particolare la Sardegna, in fondo alle classifiche internazionali per numero di laureati, per dispersione scolastica, tasso di lavoratori in formazione e adulti in educazione permanente, è profondo e per noi inaccettabile, perché significa che si stanno indebolendo e restringendo fondamentali diritti di cittadinanza: cioè il sapere e il lavoro.

LE RIFLESSIONI

Occorre dare una risposta alle nuove generazioni. È con loro che si gioca il futuro del Paese, della nostra Regione, delle nostre comunità.

È sulla persona, sulla esigibilità dei diritti individuali e sulla concreta responsabilità di ognuno di esercitare i diritti di cittadinanza, che vogliamo misurare le politiche concrete per la nostra Regione. Ecco perché la scuola e i diversi percorsi formativi ci stanno a cuore. Perché sono il crocevia di incontri generazionali, di soggetti plurimi, società e istituzioni.

Ci stanno a cuore, perché sono passaggi importanti per il futuro della nostra società. L'istruzione, la formazione, il sapere, sono obiettivi primari. Sono le grandi priorità regionali su cui investire (anche se oggi non si investe, si tagliano le scuole e si pensa di eliminare anche gli enti di formazione professionale) con decisione e con responsabilità.

Si deve tener conto che l'istruzione e la formazione professionale, di competenza esclusiva delle regioni, sia una risorsa e non diventi, invece, un'ulteriore fuga verso un'inaccettabile e più forte differenziazione nell'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Per questo serve un impegno forte per una scuola adeguata ai processi di innovazione e occorre ora realizzare un nuovo patto sull'istruzione e la formazione. Un patto da realizzare in ogni territorio e per un società ad alto sviluppo, che assuma l'educazione e la formazione come elementi strategici per la sua evoluzione. Un patto che veda la più ampia convergenza tra le parti sociali, gli operatori del settore, le istituzioni locali, gli attori politici.

Più che in altre regioni, la situazione scolastica in Sardegna è ormai drammatica. Infatti, essa coinvolge pesantemente non soltanto il personale docente e non docente, ma lo stesso diritto costituzionale all'istruzione, negato o messo a serio rischio dalle mille difficoltà che bambini, ragazzi e giovani incontrano per esercitarlo, se non a costo di enormi sacrifici degli studenti e delle loro famiglie.

Quando si pensa ai dati sulla dispersione scolastica, alle basse percentuali di laureati, al numero dei giovani in Sardegna in possesso del diploma, si deve fare riferimento alle situazioni am-

bientali, economiche e sociali in cui ragazzi e famiglie convivono con il sistema scolastico regionale.

La CISL sarda e la CISL Scuola sono convinte che una maggiore e migliore competitività del sistema Sardegna va perseguita e stabilmente realizzata anche, e soprattutto, con una grande progettualità sull'istruzione, la formazione, l'Università e la ricerca.

Istruzione, formazione, Università e ricerca sono in grado di condizionare positivamente e con effetti moltiplicatori lo sviluppo dell'Isola e il rilancio del lavoro.

Per questo abbiamo chiesto alla Regione la realizzazione di un progetto integrato che metta insieme l'istruzione, la formazione, l'Università e la ricerca, quale proposta di modello di sviluppo che coniughi competitività, sussidiarietà e solidarietà.

LE OSSERVAZIONI

Con deliberazione n. 49/29 del 21 ottobre 2005 la Giunta regionale approva, in via provvisoria, il disegno di legge «Principi e norme per l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale».

Il disegno di legge secondo la delibera è volto a riqualificare il sistema della formazione professionale, a combattere la dispersione scolastica e a orientare i giovani verso il rientro nella scuola pubblica.

Il DDL parte dalla necessità di predisporre una legge organica di sistema che intervenga per rendere coerente il sistema dell'educazione, istruzione e formazione professionale al mutato quadro normativo nazionale e all'attuale situazione sociale ed economica della Sardegna.

Nella delibera è scritto che «la predisposizione della bozza del disegno di legge ha richiesto un lavoro particolarmente lungo e difficile ed ha tenuto conto di una pluralità di contributi, segnalazioni ed esigenze emerse nel corso di numerosi incontri avuti durante gli ultimi mesi in diverse zone della Sardegna con gli operatori del sistema formativo, le associazioni e gli studenti, della consultazione di gruppi di lavoro, anche non formalizzati, nonché della commissione tecnico-scientifica istituita con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione».

Ebbene questa commissione di esperti provenienti dal mondo scolastico avrebbe svolto il ruolo di supporto scientifico all'assessorato. Peccato che in questa commissione non fosse presente nessun esperto del mondo della formazione professionale. L'unica presenza è quella dell'Assessore del lavoro e della formazione professionale che, così come stabilito all'articolo 3 del decreto assessoriale n. 1382 del 30 maggio 2005, «partecipa per gli opportuni raccordi con il mondo della formazione professionale». Di fatto, in una legge che riordina anche il settore della formazione professionale e le cui competenze rimangono tuttora dell'assessorato del lavoro, non vi è nessun apporto apparente dell'apparato tecnico di questo assessorato e degli esperti che nel settore operano da anni.

Troppo poco per una Regione che dovrebbe intervenire negli ampi spazi costituzionali che ad essa competono e che dovrebbe preoccuparsi di dare una spinta forte e decisiva al sistema educativo, in presenza dei gravissimi problemi in cui versano scuola, formazione, Università e mondo del lavoro in Sardegna.

Per la CISL e la CISL Scuola Sarda questo fatto, cioè l'assenza di esperti provenienti dalla formazione professionale, implica la prima delle criticità sul testo di legge, poiché evidenzia i pregiudizi ed una scarsa conoscenza delle problematiche del sistema della formazione professionale di cui forse non si vuol tener conto.

Il DDL è fortemente connotato su una regionalizzazione sbagliata del sistema scolastico approfondendo così il solco tra i due sistemi, creando una scuola di eccellenza e una formazione professionale subordinata al sistema scolastico.

Questa scelta di non applicare la «pari dignità» tra scuola e formazione nel percorso educativo del giovane non è disdicevole «di per sé», e può perfino essere considerata un fatto secondario convinti come siamo che la realtà della formazione professionale è, ed è storicamente stata, molto di più dell'obbligo formativo.

Quella scelta è invece grave in quanto fondata su una preoccupazione: quella di rinviare la scelta dell'allievo tra scuola e formazione professionale, che in un vero «sistema» non avrebbe ragion d'essere.

Nel nostro ambito, infatti, si dovrebbe definire «sistema» una rete organizzata e articolata di servizi educativi in cui gli utenti (giovani e adulti, disoccupati e lavoratori, uomini e donne, professionisti e impiegati), a seconda dei loro bisogni, progetti e attitudini, si formano e si professionalizzano dentro percorsi combinati e tra loro raccordati, rivolti a obiettivi condivisi che sono la preparazione degli studenti, la crescita dei lavoratori e la maturazione delle persone.

Per la CISL e la CISL Scuola, in un vero sistema integrato non dovrebbe aver alcun senso chiedersi se un allievo è «a scuola» o in «formazione» perché egli è sempre e soltanto nell'unico sistema educativo regionale integrato, costruito da diverse agenzie accreditate, pubbliche o private, le quali, ciascuna con i propri metodi, mission, caratteristiche, specializzazioni, crea con le altre un tessuto organico, coerente e flessibile in cui l'utente, accompagnato e assistito da validi servizi di orientamento, si istruisce, si accultura, si forma, si professionalizza.

Tutto questo il giovane lo svolge sincronicamente. Invece nella, diciamo così, filosofia del DDL prevale una visione diacronica, che sottintende un percorso prevalentemente lineare a scelte sequenziali: la prima la formazione scolastica e dopo quella professionale, prima la formazione di base (magari fino all'Università) e dopo la professionalizzazione.

Nello spirito europeo dello sviluppo dei saperi e della qualificazione dei sistemi educativi i percorsi degli utenti sono, invece, contestuali e a scelte complementari: scuola e insieme formazione. La CISL e la CISL Scuola indicano come parola chiave la flessibilità contro la rigidità; l'incontro tra istruzione scolastica ed esperienza professionale deve essere ordinario non occasionale; il rapporto tra scuola e formazione professionale deve essere collaborativo non concorrente, deve essere intrecciato non parallelo.

Ciò premesso, le valutazioni e le osservazioni della CISL e della CISL Scuola, sono sostanzialmente critiche sia per quanto riguarda il metodo, sia per quanto riguarda il merito del documento.

- ≈ Primo fra tutti l'assenza totale di dialogo e di confronto sulla predisposizione del testo di legge con le organizzazioni sindacali, salvo che con soggetti scelti per la loro vicinanza e per la capacità di presa immediata sulla pubblica opinione. Solo di recente, e sempre comunque dopo l'approvazione in Giunta, le organizzazioni sindacali sono state convocate dagli assessori per l'illustrazione del disegno di legge. Auspichiamo l'apertura della concertazione.
- ≈ Un disegno di legge che parte da principi generali condivisibili, ma non riesce a convincere quando deve dar forza giuridico-organizzativo alle scelte di «sistema».
- ≈ La CISL e la CISL Scuola sarda, dopo aver preso conoscenza del DDL hanno da subito evidenziato la loro contrarietà al progetto di riforma del sistema scolastico e della formazione che l'impianto legislativo regionale postula, indicando un percorso di radicale cambiamento di sistema educativo e formativo fondamentale sotto i profili di carattere sociale,

giuridico e statutale. Il percorso metodologico del DDL non si è differenziato da quello, identico, che a livello nazionale ha seguito il Ministro Moratti. Il Rappresentante del Governo nella vicenda dell'implementazione della legge di riforma del sistema scolastico nazionale, in maniera egualmente autoreferenziale, non sentì la necessità di alcun confronto sociale per una proposta di riforma condivisa e partecipata. Anche a livello regionale si deve sottolineare in maniera estremamente negativa lo scarso, se non nullo, valore dato alla rappresentanza sociale legittimamente espressa dalle organizzazioni portatrici di valori e di interesse sia categoriali sia sociali in senso lato.

Ma la CISL e la CISL Scuola regionale hanno inoltre evidenziato soprattutto gravi e molteplici questioni che investono nel merito dei problemi la riforma.

- ≈ Come già è avvenuto per altri provvedimenti di legge approvati dalla Giunta, anche questo provvedimento si presenta come il risultato di norme «scopiazzate», che non indicano quale sistema verrà progettato e come questo interagisce con i soggetti principali del sistema stesso: le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie (di cui non si fa nessun cenno), gli enti di formazione, gli enti locali, gli studenti e le loro famiglie.
- ≈ È previsto che esso sia infarcito di comitati, coordinamenti, consulte, conferenze e quant'altro di più confuso per la gestione sociale della scuola sarda, escludendo per altro da questi organismi la presenza degli operatori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano. Disconosce totalmente la scuola non statale e la formazione professionale.
- ≈ Tutta l'impostazione della proposta di legge risente più del principio della esclusività della competenza in materia di istruzione che di quello di «legislazione concorrente» proprio della riforma del titolo V (legge n. 3/2001). È questa un'impostazione da rivedere se vuole essere coerente con il principio affermato di particolare attenzione alla scuola pubblica (meglio dire, secondo noi, scuola statale: articolo 2 comma3).
- ≈ Manca totalmente un riferimento di analisi e monitoraggio dell'esistente e della realtà del sistema dell'istruzione, della formazione e dell'Università in Sardegna. Pertanto gli articoli sono solo funzionali ad elencare buoni propositi.

Non si individua come i buoni propositi si traducano in atti concreti sia sotto l'aspetto didattico, sia sotto l'aspetto economico, il tutto finisce per tradursi in:

- ≈ assenza grave di una politica organica ed equilibrata e la mancanza di un disegno complessivo del sistema da dove si evinca a sufficienza quali possano essere gli scenari futuri delineati dal provvedimento;
- ≈ mancanza di una proposta di sistema orientato, in cui si prefigura un'omologazione del sistema di formazione professionale nei confronti di quello scolastico;
- ≈ totale assenza di riferimenti al territorio e alle sue variabili sociali, economiche e del mercato del lavoro in quanto non vengono delineati a sufficienza tutti gli aspetti che riguardano le politiche formative ad esso connesse e non viene assegnato agli attori sociali nessun ruolo attivo sul versante delle politiche formative e del raccordo formazione-lavoro;
- ≈ una aleatoria ricerca di una formazione alta, al di fuori di necessari orientamenti all'innovazione e alla ricerca di cui non vi è traccia nel provvedimento;
- ≈ inutilità delle proposte come quella dell'albo dei docenti, senza prefigurare azioni di miglioramento del sistema e delle sue risorse umane;
- ≈ assenza di riferimento all'Istituzione Scolastica, quasi non appare. Non si tiene in adeguata considerazione la rilevanza «costituzionale» dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica e la funzione del Dirigente scolastico. Eppure la scuola è il luogo in cui si eroga il servizio «i-

struzione», dove si attiva il processo di apprendimento; è soggetto chiamato a fornire la prestazione destinata a soddisfare il diritto all'istruzione del cittadino. In questo senso l'Istituzione Scolastica sembra non essere in rapporto paritario rispetto agli altri Enti. Si afferma, è vero, la valorizzazione dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ma si ignora la funzione del Dirigente Scolastico, mai espressamente nominato, parlando di rappresentante della scuola che potrebbe essere diverso dal dirigente;

- ≈ totale assenza di riconoscimento delle figure professionali di «sistema»: assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari;
- ≈ assoluta mancanza di una coerente struttura di sistema relativamente alle varie fasi evolutive della Persona in formazione. Nel DDL il percorso di crescita della Persona sembra interrompersi con la scuola dell'infanzia. Vengono, infatti, specificati gli interventi a favore di questo «segmento» del sistema scolastico, ma vengono ignorate tutte le altre fasi del percorso. Nulla si dice della scuola primaria, nulla della scuola secondaria;
- ≈ è chiaro il progetto del DDL: l'impianto delle conferenze, consulte e comitato regionale di valutazione, evidenziano una chiara scelta di strutturare centri di distribuzione di potere e controllo delegati a gruppo con «accrediti» non chiaramente controllati se non dallo stesso soggetto che li ha determinati e cioè la Giunta regionale;
- ≈ assenza totale dell'indicazione di spesa per tutta la proposta di legge.

Per semplificazione di lettura e analisi riteniamo di suddividere gli articoli della legge in titoli e sezioni.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ (dall'articolo 1 all'articolo 3)

All'articolo 1: Oggetto

All'articolo 2: Principi generali

Al comma 2 riteniamo corretto porre la persona al centro delle politiche formative, obiettivo da raggiungere garantendo ad ognuno l'accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in condizione di pari opportunità.

Al comma 3 «la Regione assume l'ordinamento nazionale dell'istruzione come riferimento...», (a nostro giudizio è opportuno lasciare il termine «riferimento» in quanto è doveroso riferimento alla unitarietà del sistema nazionale di istruzione e formazione quale valore imprescindibile.

Sempre nello stesso comma «la Regione sostiene lo sviluppo di un sistema formativo integrato fondato sull'unitarietà, sul pluralismo ed autonomia delle singole componenti». Parrebbe che il ruolo della formazione professionale nel resto del disegno di legge avesse riconosciuta quella dignità e centralità che nella normativa nazionale ed in altre legislazioni regionali gli viene riconosciuta. All'affermazione dei principi però, purtroppo, non corrisponde una traduzione operativa coerente. Tutto l'impianto di legge risente del pregiudizio di questa Giunta nei confronti della formazione professionale. Per queste ragioni riteniamo di proporre l'aggiunta di due commi:

- ≈ comma 4 *«Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione orga-*

nizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini». Questo comma rafforza il concetto di riferimento e lo completa in maniera sostanziale.

≈ comma 5 «La Regione individua nella presente legge i principi generali a cui si dovrà far riferimento nella successiva produzione di norme e regolamenti attinenti l'oggetto della presente legge». Questo comma individua la definizione di legge di indirizzo.

All'articolo 3: Finalità

Comma 2 punto a «La Regione e gli enti locali mirano a... lo sviluppo della qualità dell'istruzione» aggiungere «e della formazione professionale», così anche quando si dice «la valorizzazione del ruolo sociale degli insegnanti» da sostituire con «valorizzazione della funzione docente» ciò in quanto riteniamo che esprima più compiutamente ciò che il docente è e il suo ruolo professionale da riconoscere non solo sotto l'aspetto giuridico, ma anche economico; e aggiungere «e dei formatori». Sempre nello stesso articolo, al punto f «la qualificazione del sistema della formazione professionale» aggiungere «mediante la valorizzazione del ruolo sociale dei formatori e delle agenzie formative accreditate». Al punto g si dovrebbe correggere, togliendo la «e» di congiunzione: «l'educazione degli adulti, la formazione continua e la formazione permanente».

Infine al punto h aggiungere «l'integrazione tra istruzione e formazione professionale nel riconoscimento dell'autonomia e della pari dignità».

TITOLO II

IL SISTEMA REGIONALE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

In questo secondo titolo si annuncia la riforma di questi ambiti dentro un unico sistema. In realtà sotto questo titolo si elencano soltanto (con qualche grave dimenticanza o, per meglio dire, omettendo i vari segmenti d'istruzione, rispondenti alle altre fasi evolutive della crescita della Persona in formazione, quasi che per gli stessi non debba esserci intervento da parte degli enti locali) le diverse tipologie ordinarie di interventi e di strumenti che riguardano i sottosistemi della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale, tenuti però quasi sempre separati sotto il profilo operativo e funzionale. Il risultato che si ottiene è tutt'altro che un sistema, e ancor meno che un sistema integrato. Per cui essendo il sistema riconducibile a tre segmenti il Titolo II potrebbe essere diviso in tre distinte sezioni - educazione e istruzione, sistema integrato, formazione professionale - ognuna delle quali assume in questo modo quella dignità dovuta e la legge avrebbe quella chiarezza espositiva che potrebbe rendere di facile applicazione le norme in essa contenute. Così come è, il DDL non è neanche una riforma dei singoli sottosistemi se non in quei punti in cui con scelta politica discutibile si nega attuazione al «doppio canale» istituito dalla riforma Moratti.

(dall'articolo 4 all'articolo 16 - Sezione 1 sistema scuola)

All'articolo 4: Interventi a favore dell'infanzia

Al comma 4 «La Regione ... può sostenere le scuole materne non statali». Con ciò si afferma la possibilità di erogazione di contributi alle scuole materne non statali ignorando il riconoscimento della scuola paritaria quale appartenente al sistema pubblico di istruzione.

Il «può» viene ad assumere un carattere di eccessiva discrezionalità che non è condivisibile.

Si propone un articolo 4 bis: La Regione, d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e le categorie professionali, garantisce la presenza e funzionalità dei diversi gradi e ordini di scuola in tutto il territorio e precisamente:

- ≈ scuole primarie e secondarie di primo grado: nei quartieri periferici delle città, nei piccoli centri e nelle aree soggette a fenomeni di riduzione demografica, assicurando pari opportunità culturali;
- ≈ scuole secondarie di secondo grado per realizzare il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, promuovere l'educazione, la crescita culturale, sociale e professionale dei giovani;
- ≈ sostiene nei giovani lo sviluppo, la crescita e l'acquisizione di competenze anche tecnologiche e linguistiche, con interventi a attività progettuali per migliorare la qualità dell'offerta formativa finalizzata anche alla conoscenza e al rispetto dell'identità storica e culturale della Sardegna.

Attenzione: con il termine «SCUOLA PUBBLICA» si fa riferimento a scuola statale e non statale, nel testo sembra essere sinonimo di sola scuola statale!

All'articolo 5: Valorizzazione dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche

Viene affermata, ma scarsamente considerata in quanto si sottovaluta il riconoscimento costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche non ritenute soggetti giuridici in grado di essere destinatari diretti di contributi e provvidenze da parte della Regione che contribuirebbe allo snellimento delle procedure e conseguentemente alla riduzione dei tempi per dare risposte.

Comma 1 viene affermata la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ma si ignora la funzione del dirigente scolastico, mai espressamente nominato, unitamente a tutti gli altri operatori. Eliminare «didattici» dopo il termine «curricola».

Comma 2 Nell'individuazione delle priorità si suggerisce di inserire al primo posto la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio in quanto principale fattore d'innovazione e cambiamento. Per la sperimentazione di nuove metodologie didattiche è necessario precisare «su presentazione di progetti» al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità.

All'articolo 6: Valorizzazione del patrimonio culturale e plurilingue della Sardegna

Nel comma 1 si cita la legge n. 482/1999. Ebbene la legge 482 non prevede una situazione plurilingue in Sardegna, ma riconosce il sardo come lingua della Sardegna nelle sue varianti Logudorese e Campidanese: la situazione della Sardegna per la 482 è una situazione bilingue sardo/italiano. La situazione plurilingue è riconosciuta impropriamente dalla legge regionale n. 26 e a questa forse si sarebbe potuto fare riferimento parlando di plurilinguismo (Catalano, Tabarchino, Sassarese e Gallurese).

Nel comma 2, lettera a si ripete ancora «formazione e aggiornamento degli insegnanti» e (noi aggiungiamo) dei formatori, su iniziativa delle scuole e (aggiungiamo) delle agenzie formative accreditate.

All'articolo 7: Interventi per l'integrazione dei diversamente abili

Al comma 3 è opportuno aggiungere dopo l'espressione «personale aggiuntivo idoneo» la specificazione: «docente e non docente». Si rileva l'assoluta mancanza del riconoscimento delle

figure professionali di «sistema»: assistenti per l'autonomia personale, amministrativi, tecnici, ausiliari.

All'articolo 8: Persone in stato di disagio

Al comma 1, lettera a «la continuità scolastica, (aggiungiamo) formativa ed educativa, fra scuola (aggiungere) sede formativa accreditata ed ospedale e fra scuola (aggiungere) sede formativa accreditata...». Idem per il comma 3 «...a favore dell'integrazione scolastica/formativa...».

All'articolo 9: Arricchimento dell'offerta formativa

Al comma 2, lettera b: «la realizzazione di percorsi integrati mediante l'attivazione di rete tra le scuole, (aggiungere) le agenzie formative accreditate, gli istituti e le associazioni culturali...». Le modifiche all'articolo sono motivate dal fatto che nella precedente versione non vi era una definizione paritaria tra i soggetti individuati per la realizzazione di una rete per la realizzazione di percorsi integrati. Dopo la dicitura «agenzie formative accreditate» ci sembra utile precisare cosa si intende?

All'articolo 10: Interventi per il diritto allo studio

Al comma 1 «...processi educativi fin dalla scuola dell'infanzia e il diritto allo studio scolastico...», cancellare «scolastico» perché il diritto è allo studio.

All'articolo 11: Borse di studio

All'articolo 12: Scambi interculturali

All'articolo 13: Rete scolastica

Contiene il principio della devoluzione della scuola sia per il personale che per le risorse. È prevista la programmazione a livello regionale della rete scolastica, l'utilizzo e la modalità del personale, cambiandone lo stato giuridico, in barba al CCNL della scuola che gestisce le risorse umane a livello nazionale.

Preliminarmente si avverte il bisogno di evidenziare la contraddizione tra il dichiarato rispetto alla problematica nazionale sulla devoluzione e la concreta applicazione di tale principio nella stesura dell'intero articolo 13 senza tenere nella dovuta considerazione la sospensione legata agli esiti del passaggio referendario cui dovrà essere sottoposta l'ultima riforma costituzionale. Per rendere in qualche modo condivisibile tale articolo è necessario meglio specificare il ruolo che, nella riorganizzazione della rete scolastica regionale, deve essere assunto dagli enti locali, dalle istituzioni scolastiche autonome e dall'Ufficio scolastico regionale.

Si ripropone così l'articolo 13:

- 1) La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato, indirizza e coordina la programmazione della rete scolastica, ne stabilisce i criteri per l'organizzazione, compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche. Definisce la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriali del Piano Locale Unitario dei servizi alla persona e funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle aree più periferiche e a rischio di spopolamento.
- 2) Fino al completo trasferimento delle risorse umane e finanziarie dallo Stato alla Regione, la Giunta regionale, per l'attuazione della programmazione della rete scolastica regiona-

le, previa deliberazione del Consiglio regionale, promuove intese con il MIUR, anche d'intesa con le Pari Sociali per programmare:

- a) modalità e tempi per la determinazione e l'assegnazione da parte statale delle risorse umane e finanziarie destinate alla Regione;
- b) studi, analisi e monitoraggio dei bisogni formativi degli utenti e degli operatori scolastici per promuovere e garantire interventi specifici nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- c) le funzioni di programmazione territoriali dell'organizzazione delle rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze, spettano agli enti locali che vi provvedono secondo le modalità e i tempi definiti dall'articolo 36. Sono soggetti della programmazione territoriale le Province, i Comuni, singoli o associati e le istituzioni scolastiche.

All'articolo 14: Orientamento

Al comma 2: «Le attività di orientamento si realizzano anche attraverso ...Centri di Formazione Professionale», (aggiungere) «Agenzie formative accreditate per l'orientamento». Occorre ricordare che il Dm 166/01 prevede all'articolo 5 punto 7 che «a sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente o avvalendosi di sedi operative accreditate per l'orientamento» e quindi pone come obbligatorio, alle sedi operative per poter essere accreditati, l'assolvimento del servizio di orientamento (questo ruolo viene riconosciuto solamente ai Centri regionali di formazione professionale ribadendo l'errore commesso dall'Assessore al lavoro nelle disposizioni riguardanti il sistema di accreditamento dei soggetti «che possono proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche» - secondo appunto l'articolo 1 del Dm 166/01.

Sempre comma 2, lettera c «alla prevenzione del disagio» aggiungere «La Regione e le Province nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 38 e 39 della presente legge, sostengono le istituzioni scolastiche e le sedi formative accreditate per l'orientamento, attraverso interventi formativi dei docenti e dei formatori in relazione all'utilizzo di metodiche adeguate all'esecuzione dei compiti assegnati».

All'articolo 15: Libretto formativo del cittadino

Tale articolo riteniamo vada spostato e trattato dopo l'articolo 17 della presente legge.

All'articolo 16: Edilizia scolastica

Al comma 3, lettera c «il riutilizzo di edifici scolastici, non più in uso», (aggiungere) «per attività di formazione professionale, per attività culturali anche mediante l'affidamento della loro gestione» (aggiungere) «ad agenzie formative accreditate», (l'inserimento delle agenzie formative accreditate nei soggetti che possono concorrere all'utilizzo di edifici scolastici dimessi, favorisce l'insediamento delle stesse in locali adeguati e realizza un'economia nel bilancio regionale. Occorre stabilire criteri oggettivi e trasparenti nell'assegnazione di tali strutture, anche in coerenza con il punto 4 dello stesso articolo.

(dall'articolo 17 all'articolo 20 - Sezione 2 sistema integrato)

All'articolo 17: Interventi di integrazione fra istruzione e formazione professionale

Al comma 1 «...Si realizzano prioritariamente» (cancellare le parole nell'obbligo formativo) aggiungere «nei primi due anni del triennio sperimentale,...» Il problema dei percorsi integrati all'interno dell'obbligo formativo sembrerebbe non prendere in considerazione le modifiche le-

gislative sopravvenute con la legge 53 che ha istituito un triennio sperimentale. Posto che l'intenzione dell'estensore della presente legge, in coerenza con quanto sostenuto al punto 2 dell'articolo 22, sembrerebbe quella di permettere l'accesso a percorsi di formazione professionale iniziale solo dopo la frequenza del biennio integrato, appare più corretto dal punto di vista formale citare il triennio sperimentale e non l'obbligo formativo. (Riteniamo che il principio dell'integrazione fra i due sistemi non è rispettato, poiché mira alla gestione in proprietà dell'utenza più debole e non al riconoscimento reciproco istituzionale. L'esperienza recente, anno formativo 2005 ha dimostrato che a fronte di un finanziamento per 50 milioni di euro, trasferiti dall'assessorato per la formazione professionale all'assessorato alla pubblica istruzione, per il recupero della dispersione scolastica, abbia ottenuto i seguenti risultati: sui 3000 ragazzi dispersi solo 300 tra i 14 e i 15 anni di età si sono iscritti al primo anno della scuola superiore. Molti di questi, forzatamente, sono stati prelevati dagli elenchi degli iscritti alla formazione professionale. Così è venuta meno la libera scelta delle famiglie e dei ragazzi sui percorsi d'istruzione e di formazione previsti dalla legge nazionale, che invece lascia la libertà di scelta rispetto ai due canali nei percorsi «diritto-dovere». Pertanto la permanenza obbligatoria nel biennio superiore di secondo grado (obbligo scolastico legge 144/01 non più operante sul territorio nazionale) comporta una forte penalizzazione per gli studenti sardi, che si vedono costretti per la legge Moratti (diritto-dovere) a frequentare per altri 3 anni, più uno aggiuntivo, per il conseguimento del diploma. Ciò comporta un percorso totale di 6 anni, anziché i 5 anni previsti per tutti i ragazzi d'Italia. Può darsi che i giovani sardi siano più testoni di quelli nazionali, ma sancirlo con una legge regionale, è grave!

Al comma 3 «La Regione e le Province... E nel quadro degli accordi nazionali», aggiungere «sostengono gli accordi tra le istituzioni scolastiche pubbliche» (cancellare le parole: «che partecipano a accordi stipulati con ...») aggiungere «e le agenzie formative».

All'articolo 17 bis: Libretto formativo del cittadino, articolo che sostituisce l'articolo 15

Aggiungere un comma 3 «nell'ambito dei riconoscimenti delle certificazioni di cui al libretto formativo, ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie (Sistema ECTS) e nazionali (Repertorio ISFOL), per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema di istruzione e formazione professionale e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi. Titolare del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema di istruzione e formazione professionale. Gli organismi di istruzione e gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale, di cui all'articolo 45, le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio».

All'articolo 18: Istruzione e formazione tecnica superiore

Al comma 1 «...promuove presso le scuole superiori di secondo grado» (aggiungere) «e le Agenzie/Sedi formative accreditate l'istituzione di poli formativi territoriali anche a carattere interregionale». A questo proposito si veda «l'Accordo sullo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)» sottoscritto il 25 novembre 2005 tra il MIUR e le Regioni ed enti locali in sede di conferenza unificata che prevede tra l'altro che i «Poli Formativi per l'IFTS riferiti a specifici settori produttivi» siano istituiti «presso scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni», che risulta, vista la data, sottoscritto anche dall'attuale Giunta regionale. Da quanto disposto nell'articolo in discussione questa possibilità è

inibita ai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione. Di fatto o la commissione che ha redatto il DDL non conosce l'accordo o l'Assessore ha smentito se stessa vanificando quanto sottoscritto nel novembre 2005. Per questo riteniamo l'aggiunta delle agenzie e sedi formative accreditate.

All'articolo 19: Formazione permanente ed educazione degli adulti

Al comma 2, lettera a «...competenze connesse al lavoro e alla vita sociale; tali progetti» (cancellare la parola integrati sono e sostituire) possono essere progettati (aggiungere) «anche d'intesa».

All'articolo 20: Università della terza età

(dall'articolo 21 all'articolo 34 - Sezione 3 Formazione Professionale)

All'articolo 21: La formazione professionale che si sostituisce con il titolo finalità

Al comma 1 «la formazione professionale è un servizio pubblico» (aggiungere) «che predispone e attua un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti» (cancellare) «finalizzato all'istruzione e a fornire opportunità formative professionalizzanti, coerenti». Tale servizio pubblico deve essere coerente con le politiche di sviluppo e di occupazione dell'Isola, e finalizzato a potenziare la coesione sociale e territoriale. Aggiungere «la formazione professionale tende pertanto a...» «e della motivazione all'imprenditorialità». Aggiungere «La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socioeconomico e dell'innovazione nel territorio». La Giunta regionale, nell'ambito del piano triennale per il sistema formativo, di cui all'articolo 38, definisce gli indirizzi della programmazione didattica della formazione professionale. Annualmente, nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali, programma le tipologie delle iniziative formative raggruppate su base provinciale e per settori economici, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province.

All'articolo 21 bis: Tipologie (articolo da inserire)

Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- c) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore, essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
- d) formazione continua dei lavoratori dipendenti e autonomi in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici per la formazione continua;
- e) la formazione nell'apprendistato (articolo da completare)

All'articolo 21 tris: Soggetti (articolo che modifica l'articolo 21, comma 2)

«I servizi di formazione professionale sono erogati... e dalle Università» aggiungere «previo accreditamento così come previsto dai livelli essenziali dal DM 166/01 e specificato

dall'articolo 30 della presente legge». Cancellare «ed al punto 2 dell'articolo 27 della presente legge, attraverso interventi di formazione iniziale, rivolta a giovani e adulti, formazione superiore fino a Pubblica Amministrazione».

Cancellare tutto il comma 3 dell'articolo 21.

All'articolo 22: La formazione iniziale.

Il sistema previsto nel presente articolo, e più volte ribadito, si pone in contrasto con quanto previsto dalla legge 53/03 sull'istruzione del doppio canale istruzione-formazione professionale, per l'adempimento del diritto-dovere sino al compimento del diciottesimo anno. Non si riconosce la legge 53/03 e i decreti di attuazione che prevedono il doppio canale istruzione formazione professionale per l'assolvimento del diritto/dovere. Sulla falsa riga della regione Emilia Romagna, della cui legge di riportano ampi passi, si vincola l'accesso alla formazione iniziale alla frequenza del biennio integrato, riducendo di fatto ad un solo anno la possibilità di scelta di un percorso nella formazione professionale. Ci si dimentica totalmente che l'obbligo formativo può essere assolto nell'apprendistato di cui non vi è nessun cenno.

Al comma 2 del presente articolo non si pone chiaramente ed inequivocabilmente che è proibito l'assolvimento del diritto-dovere ma, di fatto, disciplina la materia sorvolando sulle disposizioni della legge 53/03 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione», a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/03 che all'articolo 1 comma 3 recita «La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Detto questo, all'articolo 22, comma 1 e comma 2: dopo le parole finali «...cultura generale», inserire «La formazione iniziale è divisa in due tipologie: a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro. Per garantire che i titoli e le qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale (cancellare le parole a partire «dagli studenti fino all'articolo 17, comma) alla formazione iniziale possono accedere gli studenti che hanno frequentato il biennio integrato di cui all'articolo 17 comma 2 oppure gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado in osservanza a quanto disposto dalla legge delega n. 53/2003. La Regione, per arricchire l'offerta formativa e prevenire la dispersione scolastica, sostiene, con fondi propri, prioritariamente la formazione professionale iniziale che si realizza attraverso il biennio integrato e in continuità con lo stesso. (L'introduzione della formula «con fondi propri» potrebbe dare spazio alle attività del triennio attraverso i finanziamenti previsti dal MIUR e eviterebbe alla Regione l'utilizzo di fondi propri la cui destinazione sarebbe invece dedicata al biennio integrato).

Il comma 4 si elimina e si inserisce in continuità al punto a del comma 1: gli allievi dei corsi di formazione professionale residenti in Sardegna, possono usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti relativamente ai mezzi di trasporto, alle mense e ai libri di testo, di cui all'articolo 10, comma 2 della presente legge.

Aggiungere: b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; (eli-

minare il comma 3) e continuare con: «Le attività di formazione iniziale, sia quelle rivolte ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo, che quelle rivolte agli adulti, sono ».

All'articolo 23: Formazione superiore

All'articolo 24: Formazione continua

Al comma 3 diventa «La regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001). Diversamente ci si affida a formule evanescenti e non si tiene in nessun conto la realtà dei fondi interprofessionali che rappresentano il futuro della formazione continua, e non si assegna alla Regione nessun ruolo di promozione di tale attività.

Il comma 3 dell'articolo 24 diventa comma 4.

Dopo l'articolo 24 riteniamo inserire un nuovo articolo 24 bis: per quanto riguarda l'apprendistato, che non riguarda solamente l'età 15-18 anni, ci si dimentica della normativa vigente e del ruolo che questa normativa assegna alle regioni. Per questo DDL il contratto di apprendistato professionalizzante ed il contratto per l'acquisizione di un diploma o per la realizzazione di un percorso di alta formazione non hanno diritto di cittadinanza quasi a voler escludere che l'attività formativa si possa realizzare al di fuori dei percorsi scolastici, smentendo di fatto altri punti dell'articolato in cui si evidenzia l'importanza del riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili anche come crediti per i percorsi formativi.

All'articolo 24 bis: Formazione degli apprendisti (Articolo da integrare nella parte che riguarda le competenze della Regione in materia di apprendistato nell'assolvimento dell'obbligo formativo).

- 1) La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese. L'apprendistato, ai sensi della legge 30/2003 e del successivo decreto attuativo n. 276/2003 e successive modificazioni di cui al decreto legge n.35/2005 ed alla legge n. 80 del 12 maggio 2005, è caratterizzato dalle seguenti tipologie:
 - a) il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
 - b) contratto di apprendistato professionalizzante;
 - c) contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione.
- 2) La Regione regola, in accordo con le autonomie scolastiche e le altre istituzioni formative, i profili formativi e garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.
- 3) La regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all'impresa.
- 4) La Regione, d'intesa con le parti sociali, nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, regola i profili formativi e l'attuazione della formazione aziendale ed extra-aziendale prevedendone l'effettuazione attraverso strutture accreditate, anche all'interno

dell'impresa secondo percorsi di formazione strutturata on the job o tramite lo strumento della formazione a distanza e in e-learning.

- 5) La Regione, nell'ambito dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o di percorsi di alta formazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e le Università, definisce la durata del contratto, i programmi formativi e la suddivisione delle ore di formazione formale, formazione non formale e formazione informale.

All'articolo 25: Formazione nella Pubblica Amministrazione

Al comma 1 aggiungere dopo «...operatori pubblici, per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi».

All'articolo 26: Qualità del servizio

Al comma 2 lettera b «La Giunta regionale definisce gli standard di qualità del servizio pubblico della formazione professionale. In particolare (lettera b) disciplina i requisiti. Si pone un problema di riconduzione della formazione professionale allo standard della scuola quando se vi è un elemento di differenziazione tra formazione professionale e scuola è proprio la flessibilità della formazione professionale. Come si possono definire i requisiti per materia per tutte quelle discipline che non rientrano nelle fattispecie definite nella scuola?

Aggiungere un comma 4 «La regione, nell'ambito delle proprie competenze e della legislazione nazionale vigente, sostiene le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuove iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.

All'articolo 27: Accredimento

Al comma 1 da cancellare e riscrivere «Sono tenute all'accREDITamento le sedi operative di soggetti pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione e l'orientamento, che organizzano e svolgono servizi di formazione ,di orientamento, o di entrambi congiuntamente, finanziati con risorse pubbliche e riconosciuti, ai sensi dell'articolo 3 del DM 166/2001. Le sedi operative accreditate per servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, o indirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività».

Questa modifica è giustificata dal fatto che nell'articolo, ma anche nell'attuale modello di accREDITamento predisposto dall'Assessore al lavoro, non vi sia cenno all'obbligo, che le sedi formative hanno, secondo quanto disposto dal DM 166/01, di disporre di un servizio di orientamento garantendolo direttamente attraverso un proprio servizio accreditato o indirettamente mediante sede già accreditata ad hoc.

Sempre all'articolo 27 al comma 4: va bene, ma si pone in contrasto con il modello dell'Assessore al lavoro attualmente in vigore che confonde il termine accREDITamento con il termine soggetto abilitato, (previsto per l'agenzia formativa e non per la sede che è l'unica unità che si accREDITa). La sede operativa accreditata, per il modello Assessore lo rimane per il periodo di realizzazione dell'attività formativa per la quale ci si accREDITa e quindi si desume che l'accREDITamento non è biennale.

All'articolo 28: Autorizzazione e riconoscimento di altre attività

All'articolo 29: Accertamento delle competenze professionali

All'articolo 30: Certificazione dei percorsi formativi

All'articolo 31: Albo regionale dei formatori

Riguarda direttamente i lavoratori della scuola e della formazione professionale. L'idea fondante di questo articolo è che a tutti i soggetti operanti nella formazione professionale è obbligatorio applicare il CCNL della stessa. Questo concetto confligge con l'articolo 26 che prevede l'istituzione dell'albo dei formatori come docenti, senza tenere conto che nel CCNL della formazione professionale, i formatori sono anche i progettisti, i coordinatori, i tutor, i responsabili della qualità, della sicurezza, dell'orientamento escludendo comunque il personale amministrativo, direttivo e ausiliare eludendo la gestione e il reclutamento previsto dal contratto nazionale. Si propone, in relazione al altre esperienze esistenti, di dividere l'albo in due fasce:

- ≈ fascia A: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'amministrazione pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza;
- ≈ fascia B: assistenti tecnici (diplomati o laureati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Pertanto al comma 2 «i docenti con esperienza documentata e continuativa di almeno (cancellare cinque) tre anni di insegnamento nell'ambito della formazione professionale (aggiungere) o di contesti coerenti con la materia insegnata. (cambiare i cinque anni con tre perché altrimenti non permetterebbe nuovi inserimenti di docenti qualora questi non abbiano insegnato almeno cinque anni nella formazione professionale. L'esperienza professionale va rapportata alla materia da insegnare e può/deve essere maturata anche in contesti diversi da quelli della formazione professionale, altrimenti si sarebbe all'interno di un settore ripiegato su se stesso e non rispondente alle esigenze di flessibilità e di innovazione nell'individuazione dei profili professionali e delle aree tematiche.)».

Sempre all'articolo 31 comma 3 «...la mobilità del personale verso altre agenzie o enti (aggiungere) e strutture operative della Regione, e degli Enti delegati, mediante convenzione e/o accordi (così come riportato all'articolo 38 Mobilità professionale del CCNL 1998/2003).

Al comma 4 «...per interventi richiedenti personale altamente qualificato (aggiungere) o le cui professionalità non siano ricomprese nell'albo nel rispetto di quanto stabilito (sostituire) all'articolo 29, comma 2, lettera b.

All'articolo 32: Centri regionali di eccellenza

Al comma 1 «...i centri regionali di F.P. (aggiungere) o le Agenzie formative accreditate o loro consorzi anche in maniera integrata. Si parla di poli formativi territoriali(sono gli stessi previsti nell'articolo 18 del DDL ?).

Sempre all'articolo 32- comma 2 «...i soggetti attuatori e le risorse finanziarie (aggiungere) «i soggetti attuatori sono individuati attraverso le seguenti modalità:

- ≈ avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti
- ≈ avvisi di diritto pubblico
- ≈ appalti pubblici di servizio

All'articolo 33: Distretti formativi

All'articolo 34: Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale.

La carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale prevista deve essere ancora fatta in quanto i principi stabiliti nello Statuto delle studentesse e degli studenti fanno riferimento a situazioni della scuola secondaria superiore e non possono essere traslati in modo automatico nella formazione professionale che riguarda anche utenti adulti.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE (dall'articolo 35 all'articolo 42)

All'articolo 35: Funzioni e compiti della Regione

Al comma 2 lettera c «...diritto allo studio (cancellare scolastico).

Al comma 2 aggiungere la lettera f «gli indirizzi programmatici pluriennali ai fini della predisposizione del piano annuale di formazione professionale, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali

All'articolo 36: Funzioni e compiti degli Enti Locali.

Prevede i piani triennali basati sull'intervento scolastico e non prevede i piani annuali per la formazione professionale previo finanziamento tramite finanziaria regionale, come recita la legge regionale :47/79. Sul versante delle competenze delle Province e degli enti locali, questo aspetto è contenuto nei commi 6 e 7 e la formula utilizzata «sono di competenza delle Province...lo sviluppo dei procedimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione della programmazione regionale della formazione professionale nell'ambito del territorio regionale» non delinea sufficientemente quella riforma di competenze che avrebbe dovuto essere maggiormente specificata ed evidenziata. Se delega alle Province sulla gestione della formazione professionale la sua specificazione andrebbe demandata ad un decreto attuativo che andrebbe però citato nell'articolo interessato.

Si propongono le seguenti modifiche:

- ≈ Al comma 1 sostituire la parola consultazione con concertazione obbligatoria.
- ≈ Al comma 4 dopo «sono predisposti» sostituire con «previo parere obbligatorio e vincolante delle istituzioni scolastiche».
- ≈ Al comma 4 cassare la frase «e in riferimento alle zone funzionali delimitate ai sensi dell'articolo 13, comma 2 lettere b».
- ≈ Sempre al comma 4 dopo «possono riguardare» inserire «previa concertazione obbligatoria e vincolante con le parti sociali» e seguire con «sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica».

All'articolo 37: Collaborazione istituzionale, partecipazione sociale

All'articolo 38: Conferenza regionale per il sistema formativo.

Aggiungere il comma 6 «le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie componenti della Conferenza.

Si rileva l'inaccettabile pletoricità dei soggetti componenti la conferenza.

All'articolo 39: Consulte regionali.

Riteniamo davvero esagerate la previsione di tutte queste consulte ed ad ogni modo se tali permangono occorre aggiungere un comma 8 «La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con gli operatori degli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale». Diversamente è un'altra discriminazione nei riguardi della formazione professionale e dei suoi operatori visto che non si prevede nessuna consulta dei formatori, quasi

a non voler riconoscere il ruolo professionale svolto e ad indicare che di tratta di lavoratori di serie B rispetto ai docenti della pubblica istruzione.

Nasce tuttavia una forte perplessità sulle consultazioni. Chi e che cosa coordinerà i lavori di questi organismi. Come interagiscono tra essi, quali sistemi di riflessione e analisi verranno adottati, quali compiti assumeranno, quali saranno le ricadute per il sistema di istruzione e formazione professionale.

All'articolo 40: Conferenze provinciali di coordinamento

All'articolo 41: Monitoraggio e valutazione

Si ritiene discutibile l'affidamento della funzione di valutazione ad un organismo tecnico scientifico di diretta emanazione della Giunta regionale. Ci sembra poco opportuno che chi debba controllare sia nominato dal controllato.

All'articolo 42: Sistema informativo

Al comma 1 «la Giunta regionale, (aggiungere) in raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale ed i servizi per l'impiego, istituisce (aggiungere e correggere) per specifici settori tematici, aggiungere base di dati, repertori professionali ed anagrafiche interconnesse. Ciascuno (aggiungere e correggere) di questi strumenti.

Riteniamo di rilevare l'inaccettabile mancanza di partecipazione negli organismi di gestione del sistema di istruzione e formazione, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della scuola.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (dall'articolo 43 all'articolo 45)

All'articolo 43: norme transitorie

Quali sono le norme transitorie per definire il passaggio dall'attuale sistema al nuovo che viene delineato?

All'articolo 44: Decorrenza e abrogazioni

Quali sono le norme che il disegno abroga?

All'articolo 45: Norma finanziaria

Mancano totalmente le indicazioni delle risorse che si vorranno utilizzare per la legge. È questo l'aspetto più grave e preoccupante. Non esiste nel DDL alcuna dichiarazione relativa alle risorse finanziarie disponibili per la riforma del sistema, tenendo conto di un impegno così rilevante di cambiamento istituzionale ed organizzativo

Si conferma la nostra contrarietà in quanto gli articoli 43, 44 e 45, fondamentali per l'implementazione della riforma, sono vuoti

[QUESTO IL NOSTRO PROGETTO SCUOLA](#)

Un Accordo di programma quadro sulla scuola tra Regione e Governo che tratti:

≈ l'istituzione di un osservatorio sulla scuola, sulla formazione professionale e sull'Università, in grado di fornire i dati reali e aggiornati sui processi di formazione e apprendimento e

- allo stesso tempo sulle cause e le circostanze che li ostacolano e i relativi esiti delle politiche regionali;
- ≈ una conferenza annuale delle istituzioni scolastiche autonome statali e delle scuole private, degli enti di formazione e delle Università, come sede di verifica del processo di autonomia e di possibile interazione fra i diversi modelli organizzativi;
 - ≈ la realizzazione di un fondo perequativo e di solidarietà per rafforzare il sistema educativo sardo, soprattutto nelle aree deboli e soggette a contrazione demografica;
 - ≈ la realizzazione concreta dell'aggiornamento degli insegnanti, l'organizzazione delle reti scolastica e formativa e degli organici, la ristrutturazione degli edifici e delle attrezzature.

CONCLUSIONI

Noi siamo, ancora una volta, pronti a fare la nostra parte, convinti che l'educazione sia un bene troppo grande per sacrificarlo a qualsiasi logica di parte.

È in questa direzione che noi sfidiamo la Regione ad operare, adottando una logica di sistema, valorizzando il ruolo delle famiglie, delle comunità locali e integrando con gli attori, l'unità d'istruzione e formazione, finalizzata ad integrare la formazione culturale generale e quella tecnico-professionale. Perché ognuno possa capitalizzare conoscenze, competenze utili e spendibili, per orientarsi dentro una società e un mercato del lavoro, sempre più complessi, avendo strumenti per continuare ad apprendere e guardare avanti. La nostra azione deve, quindi, proiettarsi e qualificarsi in più direzioni perché la formazione sia offerta e occasione per tutto l'arco della vita delle persone. Deve intercettare veramente il bisogno formativo di tutti. Occorre realizzare un patto sull'istruzione e la formazione da realizzare in ogni territorio e per una società ad alto sviluppo, che assuma l'educazione e la formazione come elementi strategici per la sua evoluzione.